



UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI

ADERENTE ALLA UNI
E ALLA UITA

Roma, 1 ottobre 2013
Prot. SENAZ/13/587/P
anticipata via mail

Spett.le
FEDERDISTRIBUZIONE
c.a. Dr. Giovanni Cobolli Gigli
via Albricci, 8
20122 Milano

OGGETTO: fondi bilaterali di categoria.

Nel riscontrare la comunicazione di codesta Federazione del 27 settembre 2013 riferita all'argomento in oggetto, la Scrivente ritiene necessario in primo luogo ricordare il normale ordine cronologico nel rispetto del quale realizzare gli eventi contrattuali.

I fondi bilaterali di categoria vengono concordati e definiti dal CCNL, per poi essere costituiti nel corso della gestione contrattuale convenendone preventivamente la governance.

Fondi indipendenti e al di fuori dal contesto del contratto e dalla regolazione istitutiva di quest'ultimo, rappresenterebbero una inedita inspiegabile contraddizione ed anomalia politica, di cui è sconsigliabile l'inaugurazione, per non tracciare vie che snaturino il valore che entrambe le parti sociali hanno voluto attribuire al welfare contrattuale.

In secondo luogo la Scrivente non può non rilevare, anche una illegittimità sotto il profilo giuridico della comunicazione, in particolare nella parte in cui la stessa annuncia che codesta Federazione ha inviato a nome e per conto delle aziende sue associate formali comunicazioni di recesso ai fondi con effetto dal 01 gennaio 2014.

Il recesso dai fondi contrattuali, infatti, contrasta con il rispetto della parte obbligatoria del CCNL TDS, dovuto innanzi tutto da Federdistribuzione e di conseguenza dalle aziende proprie associate, essendo tale Contratto in fase di ultrattività: art. 236 ***“in caso di disdetta detto Contratto resterà in vigore fino a che non sia sostituito dal successivo contratto nazionale”***.

Quanto è affermato nella comunicazione in merito al fatto che lo stesso CCNL TDS preveda la possibilità di assicurare diversamente le medesime prestazioni sanitarie garantite dai fondi contrattuali, è una palese forzatura interpretativa della norma, infatti quest'ultima recita:

l'azienda che **ometta il versamento delle suddette quote** è tenuta alternativamente:

- omissis
- ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal fondo, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali;

è quindi evidente, che il CCNL TDS non offre opzioni al comportamento aziendale, in quanto il **mancato versamento è considerato dallo stesso una OMISSIONE** ed in tal caso l'azienda è tenuta ad applicare una delle due soluzioni offerte solo quali **rimedi all'omissione**.

Per tale motivo l'azione di Federdistribuzione si configura come una grave e premeditata violazione della parte obbligatoria del Contratto, che è invece tenuta ad osservare e pari violazione è trasferita in capo all'azienda associata, qualora questa desse seguito nei fatti all'azione della Federazione alla quale aderisce.

Per tutti i motivi esposti nella presente, la Scrivente invita codesta Federazione a desistere dai gravi propositi comunicati ed a continuare con maggiore convinzione e proficuità la strada del confronto contrattuale il cui esito positivo potrà senza alcun dubbio risolvere anche le problematiche legate ai fondi bilaterali di categoria. Al contrario, l'insistenza su effimere soluzioni unilaterali, che assumono il sapore di inutili forzature, produrrà soltanto negative conseguenze politiche e maggiori difficoltà al confronto in atto, costringendo queste OO.SS. ad un contenzioso giudiziario diffuso e ad una mobilitazione dei lavoratori.

In attesa di ulteriori e più costruttive determinazioni da parte di codesta Federazione, utili al prosieguo del confronto contrattuale, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
Brunetto Boco

